



Direttiva n. 3/DGT

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Roma, 26 giugno 2014

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Prot. n. 9958

Agli Uffici di Segreteria delle
Commissioni Tributarie di ogni ordine e
grado

LORO SEDI

OGGETTO: decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 – Serie generale - art. 49 (*Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato*) – Primi chiarimenti

Con la presente direttiva vengono fornite le prime indicazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 49 del decreto-legge in oggetto, in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato, entrato in vigore il 25 giugno 2014.

In particolare, con l'art. 49, commi 1 e 2, del decreto-legge in esame, sono state apportate integrazioni e modifiche:

- a) agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- b) all'art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese di giustizia.

Relativamente al punto sub a), la disposizione contenuta nella lettera a) del citato comma 1 dell'articolo 49, integra il comma 1-bis dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 546/1992, consentendo l'utilizzo della posta elettronica certificata anche alla parte che non si avvale della difesa tecnica e che non risulta obbligata per legge a dotarsi della PEC; in tal caso, la parte può indicare, nel ricorso o anche in atti successivi, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le proprie comunicazioni processuali.

A tal fine, codesti Uffici vorranno pubblicizzare, quanto più possibile, tale opportunità, per rendere più celeri le comunicazioni processuali nei confronti delle parti che

si difendono in giudizio personalmente e, nel contempo, conseguire risparmi di spesa nell'ambito delle spese di funzionamento.

Con la successiva lettera b) del comma 1 del citato articolo 49, che aggiunge il comma 3-bis all'articolo 17 del D.Lgs. n. 546/1992, viene previsto il perfezionamento delle comunicazioni nell'ambito del processo tributario mediante il deposito in segreteria di tali atti, qualora la comunicazione a mezzo PEC non sia andata a buon fine per cause imputabili al destinatario.

Al riguardo, è necessario ricordare che l'art. 5 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2012 individua, puntualmente, le tipologie di indirizzi PEC validi ai fini delle comunicazioni processuali; pertanto, codesti Uffici dovranno verificare che l'indirizzo PEC indicato dalle parti negli atti processuali, in conformità a quanto previsto dal citato art. 5, venga correttamente riportato nel sistema informatico attualmente in uso.

Solo nel caso in cui la comunicazione PEC non sia andata a buon fine per cause necessariamente imputabili al destinatario - riscontrabili dalla lettura e stampa della ricevuta di mancata consegna presente nel protocollo informatico - l'Ufficio di Segreteria provvederà al deposito della comunicazione presso la Segreteria stessa.

Con riguardo al punto sub b), il comma 2 del già citato articolo 49 sostituisce il comma 2 dell'articolo 248 del D.P.R. n. 115/2002, prevedendo che l'Ufficio di segreteria possa trasmettere l'invito al pagamento derivante dal mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato alla PEC del difensore domiciliatario. Nel caso di mancata elezione di domicilio, l'invito è depositato presso l'Ufficio di Segreteria.

Pertanto, codesti uffici dovranno provvedere alla trasmissione dell'invito al pagamento esclusivamente tramite PEC indicata dal difensore o dalla parte ovvero risultante dai pubblici elenchi; in mancanza di elezione di domicilio, l'avviso si intende notificato mediante il suo deposito in Segreteria.

E' opportuno ricordare che nulla è modificato circa le modalità di notifica della sanzione prevista dall'art. 16 del D.P.R. nr. 115/2002 per mancato pagamento del contributo unificato. Restano ferme, pertanto, le indicazioni fornite con la direttiva 2/DGT - prot. n. 20120 del 14 dicembre 2012 (cfr. quesito n. 9) - che escludono l'utilizzo della PEC.

Tenuto conto che le disposizioni dell'articolo 49 del decreto legge in esame, concernenti le comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC, non contengono previsioni circa

l'ambito di applicazione temporale delle nuove norme, si ritiene che le nuove modalità si applicano ai ricorsi e agli appelli notificati a decorrere dal 25 giugno 2014.

Si prega di voler dare la massima diffusione alle presenti istruzioni al personale in servizio.

Gli Uffici di segreteria in indirizzo avranno cura di notificare gli enti impositori, nonché gli Ordini e gli Albi professionali operanti nel proprio territorio, anche mediante appositi avvisi da affiggere nei locali di accesso al pubblico.

IL DIRETTORE
Fiorenzo Silvani

